



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1630

Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

(Conversione in legge del DL n. 212/2023)

N. 167 – 24 gennaio 2024



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1630

Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

(Conversione in legge del DL 212/2023)

N. 167– 24 gennaio 2024

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
ARTICOLO 1.....	- 3 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI <i>BONUS</i> NEL SETTORE DELL'EDILIZIA	- 3 -
ARTICOLO 2.....	- 9 -
OPZIONE PER LA CESSIONE O PER LO SCONTO IN LUOGO DELLE DETRAZIONI FISCALI E MISURE RELATIVE AGLI INTERVENTI EFFETTUATI NEI COMUNI DEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI	- 9 -
ARTICOLO 3.....	- 12 -
REVISIONE DELLA DISCIPLINA SULLA DETRAZIONE FISCALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.....	- 12 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1630
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT)	presente
Relatore per la	Testa (FdI)
Commissione di merito:	
Commissione competente:	VI Commissione (Finanze)

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge n. 212 del 2023, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.

È oggetto della presente nota il testo iniziale del provvedimento.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Disposizioni in materia di *bonus* nel settore dell'edilizia

La norma prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, per le quali è stata esercitata l'opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito d'imposta¹ sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati² fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero (da parte dell'Agenzia delle entrate, si

¹ Di cui all'articolo 121, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2020.

² Ai sensi del comma 1-bis del suddetto articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.

intende) in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche previsto dal comma 3 del suddetto articolo 119. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 121, commi 4, 5 e 6, nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta (comma 1).

In proposito si evidenzia che l'articolo 121, comma 1-*bis*, dispone che l'opzione per lo sconto in fattura e cessione del credito d'imposta, di cui al comma 1 del medesimo articolo 121, possa essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, per gli interventi di cui all'articolo 119. Gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

Il comma 3 dell'articolo 119 prevede, inoltre, che, ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 119 devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-*ter* dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 (che individuano, si rammenta, i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica) e, nel loro complesso, devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.)³, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

È altresì autorizzata, a valere sulle risorse di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 176 del 2022 (vedi di seguito), la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti di cui al comma 1 (sopra descritto) con un *reddito di riferimento*⁴ non superiore a 15.000 euro, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi di cui al comma 8-*bis*, primo periodo, del citato articolo 119 (vedi di seguito), che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento (primo periodo del comma 3).

In proposito si ricorda che:

- il rinvio al comma 8-*bis*, primo periodo, del citato articolo 119 implica che la disposizione si applica agli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato iscritte

³ Di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

⁴ Per la determinazione del "reddito di riferimento", la norma in esame richiama l'articolo 119, comma 8-*bis*.1, del decreto-legge n. 34 del 2020: in base a detta disposizione il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari a carico (di cui all'articolo 12 del TUIR) diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, presenti nel suo nucleo familiare, per un numero di parti che viene calcolato in base alla Tabella 1-*bis*, allegata al medesimo decreto n. 34, cui si rinvia.

nei registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione;

- il citato comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 176 del 2022 ha introdotto un contributo da erogare per gli interventi realizzati dai soggetti che presentano redditi meno elevati; più specificamente, al fine di corrispondere un contributo in favore dei soggetti che si trovano in determinate condizioni reddituali, la norma ha autorizzato, in relazione agli interventi rientranti nella disciplina del superbonus, la spesa di 20 milioni di euro nell'anno 2023. Alla misura sono stati ascritti effetti di maggiori spese correnti pari a 20 milioni per l'anno 2023 identici sui tre saldi di finanza pubblica.

Il contributo di cui al presente comma è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (comma 2). Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma 2, pari a euro 16.441.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008 (secondo periodo del comma 3).

La relazione tecnica afferma, con riferimento al comma 1, che l'intervento non modifica le percentuali e le modalità di fruizione vigenti e costituisce esclusivamente una sorta di garanzia per i beneficiari delle detrazioni nei casi in cui non riescano a completare i lavori oggetto di agevolazione. Tenuto conto che ai fini delle previsioni del bilancio dello Stato non sono considerati effetti restitutori rispetto alle ipotesi considerate dall'intervento normativo, il mancato recupero dei benefici fruiti non comporta modifiche rispetto alle attuali previsioni di finanza pubblica.

Con riferimento alla corresponsione di un contributo prevista dal comma 2 a valere sulle risorse di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 176 del 2022, la RT ripete il contenuto della disposizione, sottolineando che la stessa opera nel limite delle risorse disponibili, ed informa che - dello stanziamento iniziale del fondo di cui al citato articolo 9, comma 3, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023 - sono stati utilizzati soltanto euro 3.559.000. Il fondo presenta pertanto una disponibilità di euro 16.441.000.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi rientranti nella disciplina del cosiddetto Superbonus, per le quali - sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023 - sia stata

esercitata l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta, non sono oggetto di recupero da parte dell'Agenzia delle entrate in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso (comma 1). Si riconosce, inoltre, ai cittadini con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, e che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento al 31 dicembre 2023, uno specifico contributo nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 176 del 2022 (comma 2). In proposito, con riferimento al comma 1, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa il fatto che, ai fini delle previsioni del bilancio dello Stato non sono considerati effetti restitutori rispetto alle ipotesi considerate dall'intervento normativo, pertanto il mancato recupero dei benefici fruiti non comporterebbe modifiche rispetto alle attuali previsioni di finanza pubblica.

Si evidenzia comunque l'opportunità di disporre di un quadro informativo completo e aggiornato relativo agli oneri già sostenuti nonché alle previsioni di spesa con riferimento alla disciplina del superbonus.

In proposito, si segnala che dalle informazioni disponibili sul sito dell'ENEA, che considera gli interventi ammessi al beneficio del 110 per cento oggetto di asseverazione, risulta che al 31 dicembre 2023 l'ammontare degli investimenti ammessi al beneficio del 110 per cento risulta pari a circa 102,7 miliardi di euro (dei quali circa 91,0 miliardi sono per lavori conclusi), cui corrisponde, come onere a carico dello Stato, un ammontare di detrazioni maturate per i lavori conclusi pari a circa 99,7 miliardi di euro.

A fini conoscitivi si fornisce quindi un prospetto degli oneri netti ascritti dalle relazioni tecniche alla misura del Superbonus dalla sua introduzione fino alla legge di bilancio 2023:

(milioni di euro)

Stime degli oneri finanziari connessi alla misura del Superbonus																		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	TOTALE
DL 34/2020	-22,5	-956,6	-2961,7	-2930	-2755,6	-2752,8	-1357,4	936,6	227,7	213,4	193,5	-10,6	-48,6	-	-	-	-	-12.224,6
DL 104/2020	-0,3	-5,5	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-21,0
LB 2021	-	400,6	209,2	-1655,4	-1468,9	-1376,1	-2003,7	729,7	6,44	9,74	18,64	104,14	50,1	-37,78	-	-	-	-5.013,3
DL 59/2021	-	3,9	113,4	-570	-671,9	-623,9	-615,6	60	67,7	29,8	24,5	25,4	30,5	-10,1	-3,4	-	-	-2.139,7
DL 77/2021	-	-	-1	-10,1	-9,3	-8,8	-8,8	3,9	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	-0,2	-	-	-	-32,5
LB 2022	-	-	-13,8	-445,2	-2425,7	-3460,2	-4469,1	-3964,9	-1393,5	-437,1	656	210,1	208	181	82	16,5	-39,5	-15.295,4
DL 50/2022	-	-	2,4	-110,6	-130,2	-122,9	-122,9	14,8	5,1	5,1	5,1	5,1	4,3	-3,1	-	-	-	-447,8
DL 176/2022	-	-	-5,8	288,5	513,8	324,5	353,6	24,9	85,4	48,1	65,0	64,2	66,0	72,3	-45,8	-	-	1.854,7
LB 2023	-	-	-	-0,5	-63,5	-	63,4	-65,3	-65,6	-0,8	-1,7	0,1	-	-	-	-	-	-260,7
TOTALE	-22,8	-557,6	-2.661,7	-5.437,0	-6.952,0	-8.024,5	-8.222,3	-2.195,0	-1.000,9	-130,6	963,1	398,7	310,6	202,1	32,8	16,5	-39,5	-33.580,3

Fonte: Relazioni tecniche dei provvedimenti indicati

In proposito si evidenzia che l'importo complessivo pari a circa 33,6 miliardi, riportato in tabella, risulta come effetto netto tra gli oneri ascritti alla misura, stimati complessivamente in misura pari a circa 35,1 miliardi e gli effetti indotti positivi sulle imposte dirette e indirette, stimati in misura pari a circa 1,5 miliardi.

Si riporta di seguito, per completezza, la ricostruzione delle predette stime ripartita tra oneri ed effetti indotti positivi.

(milioni di euro)

Stime degli oneri finanziari connessi alla misura del Superbonus dal DL 34/2020 alla LB 2023																		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	TOTALE
ONERI	-63,9	-804,9	-3.123,6	-5.703,4	-7.316,9	-8.244,1	-8.444,5	-2.142,7	-1.001,7	-132,3	963,2	398,7	310,6	202,1	32,8	16,5	-39,5	-35.093,5
EFFETTI INDOTTI	41,1	193,1	431,1	289,1	301,4	156,3	156,9	-117,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.451,2
TOTALE	-22,8	-611,8	-2.692,5	-5.414,3	-7.015,5	-8.087,8	-8.287,6	-2.260,6	-1.001,7	-132,3	963,2	398,7	310,6	202,1	32,8	16,5	-39,5	-33.580,3

Fonte: Relazioni tecniche dei provvedimenti indicati

Al riguardo si segnala che nell'audizione del 23 maggio 2023 del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito dell'Indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia svolta dalla Commissione Bilancio della Camera dei deputati è stata fornita, sulla base delle informazioni fornite da ENEA e delle Comunicazioni sulla cessione del credito dell'Agenzia delle entrate (entrambe aggiornate ai primi mesi del 2023), una stima rivista degli effetti finanziari dei bonus edilizi, registrando ulteriori incrementi degli oneri attesi rispetto alle stime precedenti. Nella tabella che segue è riportata la stima rivista relativa al Superbonus 110%.

(miliardi di euro)

Stima impatto dei bonus edilizi aggiornati ai primi mesi del 2023 (effetti dal 2020) – effetti su Saldo netto da finanziare e Fabbisogno																	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Totale
Superbonus	0	-0,06	-3,16	-14,4	-17,18	-18,36	-19,66	-2,44	-0,02	1,27	2,55	2,39	1,99	0,05	0,02	-0,11	-67,12

Fonte: Ministero dell'economia e delle finanze.

Nella successiva tabella, si riporta quindi la differenza tra gli oneri aggiornati *ex post* sulla base delle informazioni più recenti per l'intero periodo 2020-2035 delle agevolazioni relative al c.d. "Superbonus" e le stime effettuate dalle relazioni tecniche originarie (dei soli oneri al lordo degli effetti indotti).

(miliardi di euro)

Differenza stime impatto di alcuni bonus edilizi fra RT aggiornata e RT originaria - effetti su Saldo netto da finanziare e Fabbisogno in miliardi di euro																	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Totale
Superbonus	0,06	0,74	-0,04	-8,72	-9,88	-10,13	-11,22	-0,29	0,99	1,4	1,58	2	1,68	-0,15	-0,01	-0,13	-32,1

Fonte: Ministero dell'economia e delle finanze.

Infine, con riferimento all'ammontare risultante dalle comunicazioni delle cessioni dei crediti derivanti dal superbonus, si riportano i dati forniti dal Governo nella risposta a un atto di sindacato ispettivo⁵ del 15 novembre 2023.

⁵ Risposta della sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano all'interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-01625 Fenu in materia di quantificazione degli interventi ammessi in detrazione e dei crediti d'imposta relativi ai bonus edilizi (seduta della VI Commissione della Camera dei deputati del 15 novembre 2023).

Bonus edilizi: sintesi delle cessioni e degli sconti in fattura, rilevati dal 15 ottobre 2020 al 14 novembre 2023
ANNO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA

	Tipo detrazione	Tipo intervento	Ammontare bonus (SAL o lavori conclusi) - in milioni di euro					
			2020	2021	2022	2023	Totale	N. operazioni
Prime cessioni e sconti in fattura	Superbonus	Riqualificazione energetica (Super <i>Ecobonus</i>)	318,1	13.718,2	44.331,4	22.571,1	80.938,8	9.514.784
		Riduzione rischio sismico (Super <i>Sismabonus</i>)	131,2	3.592,8	12.578,8	8.665,7	24.968,5	1.329.207
		Totale Superbonus	449,3	17.311,0	56.910,2	31.236,8	105.907,3	10.843.991

Con riferimento al comma 2, si rileva, da un lato, che la misura opera nei limiti delle risorse disponibili, certificate dalla relazione tecnica pari a 16,4 milioni, dall'altro che la disposizione prevede un'apposita compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

Per quanto riguarda il saldo netto da finanziare, si ricorda invece che il contributo, inizialmente, era stato iscritto nel bilancio dello Stato per l'anno 2023, con un apposito stanziamento ai fini del predetto saldo, come si evince anche dal prospetto riepilogativo riferito alla disposizione istitutiva del beneficio. Tale stanziamento viene ora utilizzato nel 2024, per effetto della presente disposizione, a valere sul relativo residuo di stanziamento.

Ciò stante, ai fini della puntuale definizione della platea degli aventi diritto al contributo, appare necessario che il Governo chiarisca, fermo restando il requisito del reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, se il richiamo ai "soggetti di cui al comma 1" - contenuto al comma 2 - consenta di erogare il contributo medesimo solo a coloro che non hanno ultimato i lavori e che sono esclusi dalle procedure di recupero ai sensi di quanto disposto dal citato comma 1, o se invece il contributo stesso debba essere erogato a tutti coloro che non hanno ultimato i lavori di cui al comma 1, anche se non hanno alcunché da restituire all'erario a causa della mancata fruizione dello sgravio fiscale, ad esempio per incapienza.

Il chiarimento risulta opportuno in quanto, testualmente, il rinvio al comma 1 appare consentire entrambe le letture, posto che il citato comma 1 individua una fattispecie piuttosto che una categoria di soggetti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 1 provvede alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dal precedente comma 2, pari a 16.441.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008⁶.

Al riguardo, nel segnalare che il citato Fondo, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato⁷, reca per l'anno 2024 una dotazione iniziale in termini di cassa pari a euro 206.601.989, si fa presente che - come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - dal citato stanziamento risulta già detratto un importo equivalente indicato dalla presente disposizione e che sul medesimo Fondo residua al momento una disponibilità di 91.160.989 euro per l'anno 2024. Ciò premesso, si richiede tuttavia al Governo una rassicurazione circa il fatto che la riduzione del Fondo in esame non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati, per il medesimo anno 2024, a valere sulla dotazione del Fondo stesso.

ARTICOLO 2

Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali e misure relative agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici

La norma estende il divieto generale di fruizione attraverso la cessione del credito o dello sconto in fattura della detrazione fiscale, previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 (cosiddetto "blocca cessioni"), anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana, di cui al medesimo articolo 2, comma 2, lett. c), secondo periodo per le quali non sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del decreto ora in esame), il relativo titolo abilitativo (comma 1).

In proposito si ricorda che il citato articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 ha modificato la disciplina relativa alla cessione del credito o sconto in fattura di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo, fra l'altro, il divieto, a decorrere dal 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del decreto

⁶ Iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

⁷ Approvato dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213.

medesimo), di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche. Dal suddetto divieto sono stati esclusi diversi interventi edilizi specificamente indicati dalla norma, tra i quali, alla lettera *c*) del comma 2 del citato articolo 2, quelli relativi agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana considerati dalla norma in esame.

All'articolo 2, citato, non sono stati ascritti effetti finanziari.

Si rammenta che la relativa relazione tecnica (RT di passaggio, AS 636), dopo aver premesso - con riferimento all'articolo 2 nel suo insieme - che la norma aveva la finalità di evitare rilevanti maggiori oneri per gli interventi agevolati non scontati nei tendenziali di finanza pubblica, affermava che in tale ottica non si ascrivevano effetti per la finanza pubblica derivanti dalla limitazione o rimozione della cessione e dello sconto in fattura. Di seguito, con particolare riferimento al comma 2, lettera *c*) (che, come sopra visto più in dettaglio, prevedeva la possibilità di tali opzioni limitatamente a taluni interventi antisismici), la relazione tecnica affermava che la norma non determinava effetti in quanto, al fine di fruire dell'agevolazione mediante sconto o cessione del credito, doveva comunque trattarsi di interventi già ricompresi nell'originario ambito agevolato. Pertanto, il ripristino, limitato a specifici interventi, di una facoltà - esclusa nella generalità dei casi per impedire una rilevante crescita della spesa per gli interventi agevolati - non comportava comunque effetti rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente.

Si prevede, inoltre, che i contribuenti che usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 119, comma 8-*ter*, del decreto-legge n. 34 del 2020 (vedi di seguito) in relazione a spese per interventi avviati successivamente al 30 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del decreto ora in esame), siano tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale (comma 2).

Il rinvio al comma 8-*ter* del citato articolo 119 implica che la disposizione si applica agli interventi edilizi eco bonus e sisma bonus effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Infatti il citato comma 8-*ter* riconosce, tra l'altro, ai sopra menzionati interventi edilizi, la possibilità di vedersi rimborsare le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento (anziché nella misura, valevole per la generalità degli interventi, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025).

La relazione tecnica precisa che la disposizione di cui al comma 1 interviene in materia di deroga al divieto di opzione per il cosiddetto sconto in fattura/cessione del credito di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020. In particolare, a legislazione vigente il blocco delle opzioni di cui alla citata norma non opera per gli interventi

comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, relativi alle zone sismiche 1, 2 e 3, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 11 del 2023, risultavano approvati dalle amministrazioni comunali. La modifica normativa in esame limita tale deroga solo in caso di interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, ricompresi nell'ambito dei predetti strumenti urbanistici, per i quali, in data antecedente a quella dell'entrata in vigore del decreto-legge, risulta presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi.

La RT afferma che l'intervento è volto a restringere l'ambito di applicazione della deroga al divieto di opzione per il cosiddetto sconto in fattura/cessione del credito di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, ed è pertanto finalizzato a evitare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 2, la RT afferma che dal punto di vista degli effetti sul gettito, poiché si tratta dell'introduzione di un obbligo per legge, saranno stipulate polizze aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente contratte. In relazione alle suddette polizze aggiuntive derivano due effetti di segno opposto in termini finanziari: l'effetto negativo relativo alla detrazione ai fini Irpef del 19 per cento e l'effetto positivo correlato all'imposta sui premi assicurativi. L'effetto positivo è tale da più che compensare quello negativo, determinando pertanto una neutralità della disposizione in esame.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione, al comma 1, estende il divieto generale di fruizione attraverso la cessione del credito o dello sconto in fattura dell'agevolazione, anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023, il relativo titolo abilitativo. A legislazione previgente, questi interventi erano ricompresi nella deroga al divieto generalizzato di sconto in fattura e di cessione del credito. Per effetto della norma ora introdotta, la deroga resta applicabile ai soli interventi di demolizione e ricostruzione, come sopra qualificati, per i quali sia già stato richiesto il titolo abilitativo.

Il comma 2 introduce l'obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati agli immobili da calamità naturali ed eventi catastrofici per i contribuenti che usufruiscono della detrazione al 110 per cento *superbonus* per interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici. In proposito, con riferimento al comma 1, non si hanno osservazioni da

formulare, tenuto conto di quanto precisato dalla relazione tecnica che afferma che l'intervento è volto a restringere l'ambito di applicazione della deroga al divieto di opzione per il cosiddetto sconto in fattura/cessione del credito ed è pertanto finalizzato a evitare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento al comma 2, si evidenzia che, sulla base di quanto affermato dalla relazione tecnica, la disposizione risulterebbe neutrale dal punto di vista finanziario dal momento che l'effetto positivo correlato al pagamento dell'imposta sui premi assicurativi sarebbe più che sufficiente a compensare l'effetto negativo derivante dalla detrazione per oneri ai fini IRPEF del 19 per cento. In proposito si rileva tuttavia che, a legislazione vigente, oltre alla detrazione ai fini IRPEF del 19 per cento, è prevista l'esenzione dall'imposta sulle assicurazioni per le polizze contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie riferiti ad unità immobiliari, ai sensi dell'articolo 11-*bis* della tabella allegato C, annessa alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, introdotto dal comma 769 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017. Al riguardo, al fine di verificare l'effettiva compensatività degli effetti di gettito derivanti dalla disposizione in esame e la conseguente neutralità finanziaria della disposizione, andrebbero quindi forniti, da un lato, chiarimenti in merito alla tassazione applicabile alla fattispecie in esame, dall'altro, i dati e gli elementi informativi posti alla base di quanto rilevato dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 3

Revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche

La norma modifica la disciplina delle detrazioni Irpef per l'abbattimento delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 119-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. In particolare (comma 1):

- viene limitato l'ambito oggettivo dell'agevolazione, prevedendo che la stessa sia riconosciuta per la realizzazione di interventi aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. È inoltre specificato che per usufruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono essere effettuati con le modalità previste per le spese di cui all'articolo 16-*bis* del TUIR, ovvero con bonifico bancario o postale, da cui deve risultare la causale del

- versamento, il codice fiscale del contribuente che sostiene le spese e il codice fiscale o la partita Iva di chi effettua i lavori (cd. bonifico parlante);
- si precisa altresì che il rispetto dei requisiti di legge per l'accesso alla detrazione debba risultare da un'apposita asseverazione, rilasciata da tecnici abilitati;
 - viene abrogato il comma 3 del medesimo articolo 119-*ter* che, a legislazione previgente, aveva riconosciuto l'agevolazione anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Viene, inoltre, modificato l'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 11 del 2023, al fine di eliminare, dal 2024, la possibilità di continuare ad avvalersi della disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura (prevista dall'articolo 121, comma 1, lettere *a*) e *b*) del decreto-legge n. 34 del 2020) in deroga al più generale divieto posto dal medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 per le spese relative ad interventi di superamento delle barriere architettoniche. Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2024 non è ammesso esercitare dette opzioni. La disposizione peraltro prevede che sconto in fattura e cessione del credito restano comunque consentiti oltre la predetta data per i condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa; per le persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un "reddito di riferimento" non superiore a 15.000 euro (determinato ai sensi del comma 8-*bis*.1 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34: si veda quanto chiarito nella scheda riferita all'articolo 1, comma 2) (comma 2).

Infine, si consente comunque di continuare ad applicare la detrazione per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e il relativo sconto in fattura e cessione del credito, ai sensi dell'articolo 119-*ter* del decreto-legge n. 34 del 2020 e dell'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 11 del 2023, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche in esame) ad alcune ipotesi ossia per le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali, in data antecedente al 30 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame): risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; se non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo (comma 3).

La relazione tecnica afferma che le misure di fatto restringono l'ambito di applicazione dell'agevolazione in esame e pertanto non determinando oneri.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma modifica la disciplina sulla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche al fine di restringerne l'ambito applicativo nonché di limitare il ricorso alla sua fruizione mediante cessione del credito e sconto in fattura. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, dal momento che la norma appare suscettibile di determinare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica prudenzialmente non stimati.